

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La delicata questione della fruizione degli utili

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Un tema che questo mese stiamo affrontando durante il master breve e che approfondiremo anche nel percorso sulle **ristrutturazioni societarie** è relativo alle **operazioni sul capitale**.

Tuttavia, l'approccio che abbiamo deciso di seguire **non** è tanto quello di **approfondire** questioni abbastanza scontate (e in taluni casi scolastiche) come **l'aumento di capitale sociale** gratuito, a pagamento, oppure la riduzione dello stesso, o i versamenti in conto aumento di capitale, eccetera. Ci siamo concentrati soprattutto sulle **operazioni** che il socio può legittimamente o illegittimamente implementare per portarsi a casa i **dividendi**.

In sostanza, dopo aver esaminato un complesso di operazioni straordinarie, si pone anche il problema di valutare come il socio possa portarsi a casa **la ricchezza** generata dalle **società**, sia che si tratti di attività **immobiliare** pura, sia che si tratti di **attività imprenditoriale** vera e propria.

Uno strumento sicuramente interessante che permette il **rimpatrio dei dividendi** è costituito dal **trust**. Si deve considerare che, a seguito delle novità introdotte dalla **legge di stabilità 2015**, la tassazione dei dividendi da parte del trust è stata fortemente inasprita, in quanto la **base imponibile** è passata dal 5% al **77,74%**.

L'effetto è quello di equiparare il livello impositivo in capo al **trust opaco** con quello di una **persona fisica**. Infatti, risulta verificata la seguente equazione: $77,74\% * 27,5\% = 49,72\% * 43\%$.

Tale incremento impositivo, tuttavia, opera solamente per le **società di capitali** e non anche per le **società di persone** le cui quote, se detenute dal trust determineranno una **tassazione per trasparenza** sui redditi che la società di persone imputerà al trust.

Il successivo **prelevamento** dei **frutti** da parte del trustee risulterà **esente da tassazione**, in quanto trattasi di utili di società di persone.

Inoltre, la successiva **attribuzione** di tali **frutti ai beneficiari** è **esente** da tassazione.

La giustificazione di questo ultimo passaggio trova vari supporti; prima di tutto nella storica **Circolare n. 48/E/2007**, ed in secondo luogo anche a livello normativo, atteso che il nuovo regime impositivo cerca di fissare il **livello di tassazione dei dividendi** in capo al trust nella stessa misura in cui questi sarebbero stati tassati in capo ai **beneficiari persone fisiche**, implicitamente confermando il principio sancito dall'Agenzia delle entrate nella sua lontana

circolare.

E' appena il caso di ricordare come il **trust** non possa essere istituito per **motivi** meramente **fiscali** e che lo stesso presenti un carattere per così dire di **residualità**: il trust può essere utilizzato solo quando gli altri istituti del nostro ordinamento appaiono inadeguati per perseguire specifici interessi meritevoli di tutela.

Vi sono inoltre altre modalità per **ottimizzare la tassazione** dei **dividendi** in capo ai soci. Alcuni risultano leciti, altri passibili di possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Un'operazione che i verificatori tendono a censurare, infatti, è il c.d. "**leveraged cash out**".

L'operazione è la seguente: i soci di una **società di capitali** ricca di **utili vendono** le quote della medesima, dopo averle **rivalutate** ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448/2001, pagando l'imposta del 8% o del 4%, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume, quindi, il ruolo di **holding del gruppo**. In sostanza, la nuova holding acquisisce le quote **indebitandosi** presso i **soci** della vecchia società.

Il **debito** verrà **rimborsato** con la liquidità generata dai **dividendi** della società **partecipata**, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

L'Agenzia contesta che l'operazione di **creazione** di una **holding**, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire **mediante conferimento** e non mediante cessione di quote societarie. L'**elusione**, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società.